



Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Lavori Pubblici, Opere Pubbliche
 Attuazione Espropriazioni
 Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo
 Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0206747 21/03/2013 11,08

Mittente : Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Assegnatario : Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Classifica : 15. Fascicolo : 22 del 2010



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
 SETTORE 03
 DATA 28 MAR. 2013
 AREA 15
 DATA 28 MAR. 2013
 AREA 15
 1022100

Area 15
 10 Settore Prov.le del
 Genio Civile di Salerno
 Via Sabatini, n. 3
 84121 - SALERNO

Area 04
 01 Settore Contenzioso Civile e Penale
 Via Marina, 19/C - Pal. Armieri
 80133 NAPOLI

Oggetto: Prat. n. 3219/10. Avv.ra. Invio sentenza n. 16/13 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli relativa al ricorrente Adinolfi Anna. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si riscontra la nota n. 175311 del 11.03.13. del Settore Contenzioso Civile e Penale. con la quale viene trasmessa la Sent. n. 16/13. e si comunica che questo Settore non ha avuto alcun ruolo né ha svolto alcuna funzione circa l'insorta controversia e non è stato possibile reperire alcuna documentazione riconducibile al ricorso.

Vorrà, pertanto, il Settore Prov.le del Genio Civile di Salerno, territorialmente competente, predisporre gli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Allegato:

- nota del Settore Contenzioso Civile e Penale n. 175311 del 11.03.13.

bg

Dott. Italo Giulivo



Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Avvocatura
 Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

BACCHIANI ALVARO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0175311 11/03/2013

Distretto Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario: Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Classifica 4.1.1



15 - 03

Al Settore Geotecnica,
 Geotermia Difesa Suolo
 Via De Gasperi, 28
NAPOLI



15 - 10

Settore Provinciale del Genio
 Civile di Salerno
 Via Sabatini, 3
SALERNO

N. Pratica: ~~CC-6172/08, 4835-5305/09, 5913-6053-3219/10~~

Oggetto: ~~Paladino Leonardo, Rinaldi Domenico, Comite Alessandro,
 Santoriello Vincenza, Coviello Gabriele, Adinolfi Anna.~~

~~Trasmissione Sentenze nn. 14-24/13, -113-107-114/12, 16/13~~
TRAP Napoli

In relazione ai giudizi in oggetto, si trasmettono le sentenze emarginate per gli adempimenti di rispettiva competenza, rappresentando che, salvo Vostra diversa valutazione, non si ravvisano motivi per proporre gravame, anche in ordine alle motivazioni in esse riportate ed ai precedenti giurisprudenziali del TRAP in materia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 - Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Carbone/rc
 Tel. 081/796-3537
 Fax 081/796-3766

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
12 MAR. 2013
A: <i>Biasconi</i>
FIRMA <i>[Signature]</i>

S. 16/13 T.A.

R.G. 106/2010
Cron. 15
Rep. 14
Rel. Pica
Agg. Risarcimento da

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo	Presidente
dott. Leonardo Pica	Giudice delegato
dott. ing. Pietro E. De Felice	Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 106/2010 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni",
passata in decisione all'udienza collegiale del 17.12.2012 e vertente

T R A

Adinolfi Anna (C.F. DNLNNA45T54I019A), rappresentata e difesa dagli avv.ti
Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, giusta procura a margine del ricorso e con
questi elettivamente domiciliati in Napoli alla piazza Garibaldi 80, presso l'avv.to
Alessandro Basile

- RICORRENTE -

E

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale,
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli,
via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 17.11.2011 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio
trascritte a verbale e, sinteticamente:

per la ricorrente: in accoglimento della domanda attorea, condannare la
convenuta all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali, ammontanti ad euro
12.086,50, oltre interessi, e di quelli morali, da quantificare secondo equità, con
vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con attribuzione ai procuratori

antistatari; in subordine, nominare un c.t.u..

per la resistente: rigettarsi la domanda perché inammissibile e infondata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 24.5.2010 alla Regione Campania e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 23.9.2010, Adinolfi Anna, premesso di essere proprietaria di un fabbricato adibito ad uso civile abitazione sito in San Marzano sul Sarno (SA), alla I traversa Leonardo Da Vinci, censito in catasto al fg. 1, part. 818, in cui vive con la propria famiglia, ha convenuto in giudizio il suddetto ente per sentirlo condannare all'integrale risarcimento dei danni materiali ed esistenziali subiti in data 9.3.2010, nonché in data 28.11.2009 e in data 12.6.2009, per effetto dell'allagamento del cespite da parte delle inquinate e maleodoranti acque del fiume Sarno, straripate a causa di uno smottamento del fatiscente argine, in prossimità dell'abitazione di sua proprietà, imputando all'ente l'omessa manutenzione e pulizia dell'alveo e degli argini del fiume ed allegando che i danni all'immobile, agli impianti ed infissi dell'abitazione, agli arredi, alle suppellettili sarebbero stati accertati, stimati e documentati - anche con reperti fotografici - da un proprio tecnico, geom. Aurelio Calenda.

Si è costituita ritualmente in giudizio la resistente, contestando la propria legittimazione passiva, oltre che la fondatezza nel merito della domanda, allegando la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Ammessa ed espletata la prova per testi, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza di discussione, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Va, *in primis*, evidenziato che la ricorrente ha invocato il risarcimento dei danni arrecati al cespite ed alle suppellettili, oltre che i cd. danni esistenziali patiti a seguito delle esondazioni del 9.3.2010, nonché del 28.11.2009 e del 12.6.2009.

In punto di diritto, va anzitutto osservato che la legittimazione si determina sulla base della domanda e della prospettazione attorea e che nella specie la

ricorrente si è qualificata proprietaria, ossia astrattamente titolare del diritto al risarcimento dei danni subiti *jure proprio*.

L'identificazione del titolare del diritto in concreto, poi, è questione che attiene al merito della controversia e che va risolta alla stregua delle risultanze istruttorie.

In punto di fatto, risulta incontroverso, oltre che documentato, che il cespite di cui è causa è di proprietà della ricorrente Adinolfi Anna (cfr. il titolo di provenienza, atto di donazione per notar Trotta del 14.6.1977, versato in atti), per cui non può dubitarsi del fatto che alla data dell'evento dannoso fosse anche nella disponibilità della ricorrente e che questi abbia diritto ad invocare il risarcimento dei danni patiti.

2) Ribadito che la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea, del pari va ritenuta sussistente la legittimazione passiva dell'ente resistente, al quale è stata imputata la insufficiente manutenzione e pulizia del letto e degli argini del corso d'acqua.

Alla stregua della prospettazione attorea, nessun dubbio può sussistere in ordine alla legittimazione della Regione Campania. Invero, il fiume Sarno è da considerarsi "corso d'acqua di natura demaniale", per cui la sua tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania. Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori e/o i consorzi di bonifica.

3) Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

In punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale, della documentazione in atti, anche fotografica, e delle risultanze dell'attestato reso dai tecnici del comune di San Marzano sul Sarno (cfr. il doc. n. 4 della produzione attorea) è rimasto inequivocabilmente accertato che in data 9.3.2010, in occasione

di piogge di rilevante intensità, il fiume è esondato, interessando la zona di via Leonardo Da Vinci compresa tra la I traversa Leonardo Da Vinci fino all'argine destro del fiume, invadendo la proprietà della ricorrente, distante circa cento metri, precisamente la cucina ed il garage posti al piano terra, danneggiando una lavatrice ed un frigorifero e le pareti dei locali.

Tutti i testi escussi hanno confermato la completa omissione di qualsivoglia opera di manutenzione e di pulizia dell'alveo, pieno di vegetazione spontanea e di rifiuti, la qual cosa ha verosimilmente causato il restringimento della sezione idraulica e la riduzione della portata del fiume, determinando l'esondazione, sicuramente in data 9.3.2010 (come attestato anche dai tecnici comunali), se non anche in precedenti occasioni.

In definitiva, all'origine dei fatti, va, dunque, posta una scarsa azione di controllo della regimentazione delle acque del comprensorio, da parte della Regione.

Né può ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità. Invero, la dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo genericamente allegata, non è stata provata dalla convenuta, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro.

La domanda risarcitoria può, dunque, giudicarsi fondata.

Ai fini della quantificazione del danno, risulta dagli atti che il tecnico di parte ha determinato il danno in complessivi € 12.086,50, di cui € 8.786,50 per la riparazione delle opere murarie ed il resto per la sostituzione delle suppellettili e degli elettrodomestici danneggiati.

Ebbene, la stima operata dal tecnico di parte, senza riferimento al prezzario utilizzato ovvero a preventivi di spesa, conduce ad una somma evidentemente eccessiva. Tenuto conto, pertanto, degli interventi di ripristino dello stato dei luoghi verosimilmente necessari sulla scorta della documentazione fotografica versata in atti, in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante i costi effettivamente sopportati (sia pure a distanza di anni dall'evento), dovendosi presumere che i lavori di ripulita e di tinteggiatura siano stati eseguiti in economia

direttamente dalla ricorrente, in ordine al *quantum* del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari al 25% degli importi indicati dal c.t.u., ossia pari ad € 2.196,50.

Del pari, per la sostituzione dei beni danneggiati, in assenza di prova dello stato di efficienza degli stessi e del costo pagato per i nuovi, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari ad € 900,00.

Nessuna prova, neanche presuntiva, in ordine ai paventati danni cd. esistenziali è stata offerta (non emergendo dalle risultanze istruttorie che la ricorrente possa aver subito un serio pregiudizio al diritto all'abitazione), per cui nulla può competere a tale titolo.

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di € 3.096.50.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (9.3.2010) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), nella misura minima, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi

dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Adinolfi Anna nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Adinolfi Anna dell'importo di € 3.096.50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
- 2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 185,00 per spese ed in € 1.128,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del doppio), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Così deciso a Napoli il 21.1.2013

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

11/2/2013